

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3/11/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7/11/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME SU COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il MINISTERO DELL'INTERNO ha emanato il 7 novembre 2020 una circolare esplicativa del DPCM Del 3 novembre.

Il presente documento costituisce una guida di lettura al DCPM alla luce della predetta circolare.

La circolare non nasce con la specifica intenzione di fare chiarezza sulle norme relative al dettaglio, ma mette comunque a fuoco alcuni elementi che ci possono aiutare ad interpretare le prescrizioni del DPCM.

1) Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. , comma 4)

Si ribadisce che è sempre fatta salva "la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti". Questo implica che la chiusura di una strada non comporta assolutamente la chiusura obbligatoria degli esercizi siti in tale strada o piazza, chiusura che rimane soggetta alle norme generali relative alla zona (rossa, arancione o gialla) di appartenenza. Ne deriva che le ordinanze di alcuni sindaci (Afragola, Bellinzago Lombardo, ecc.) che hanno chiuso le vie o piazze di accesso ai centri commerciali, pur essendo un'azione di disturbo di una certa efficacia, non determinano l'obbligo di chiusura nel centro commerciale al di fuori dai giorni e ore in cui la chiusura stessa è disposta da altre disposizioni nazionali o regionali. Se detti comuni intendessero obbligare alla chiusura, ci sarebbero a mio giudizio, tutti termini per un ricorso.

2) Sale giochi, scommesse, bingo e casinò

L'attività è comunque preclusa, anche se svolta all'interno di locali adibiti ad attività differenti. Se mai vi fosse stato il dubbio che l'attività avesse potuto continuare nei centri commerciali (in quanto locali adibiti ad attività differenti- dubbio che io non ho mai avuto, in quanto di solito tali attività, svolte nell'edificio "centro commerciale" dispongono in genere di locali ad hoc"), con questa precisazione ogni dubbio viene superato.

3) Spostamenti per acquisti.

Non hanno limiti nelle zone gialle. Nelle zone arancioni e rosse la raccomandazione è di rivolgersi alle strutture più vicine, evitando di spostarsi in altri comuni o regioni. La circolare Mininterno prevede comunque che gli spostamenti esterni sono consentiti anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale. Valgono le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza. Questa indicazione è abbastanza "larga", perché consente lo spostamento non solo quando in un comune non esiste una specifica merceologia di negozi, ma anche quando quelli esistenti non consentono " la soddisfazione della propria esigenza"

4) Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff)

Questo articolo introduce la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Si tratta di una norma di base, una specie di "minimo sindacale" che riguarda tutto il territorio nazionale. Il punto fondamentale è che si tratta di una indicazione "tassativa" che quindi non può essere derogata o interpretata diversamente. Quindi la chiusura nel week end si applica in tutte le zone, con le sole eccezioni indicate. Negli altri giorni lo svolgimento, anche nei centri commerciali, di tutte le attività degli "esercizi commerciali" è libera. Per le zone rosse esistono invece ulteriori limitazioni anche per i giorni infrasettimanali, indicate dall'Art.3, che comunque fa sempre riferimento gli "esercizi commerciali".

Tali norme si applicano anche ai cosiddetti "mercati coperti", ma non ai mercati all'aperto, dove operano "degli stalli mobili di vendita, e" non esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive". Questa precisazione "stricto sensu" è fondamentale, perché implica che le limitazioni di questo articolo si applicano solo alle "attività di vendita al dettaglio in sede fissa" e non agli altri tipi di attività (somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, o altre), per le quali valgono le norme specifiche inserite nel DPCM, o, in assenza di prescrizioni specifiche, il principio della libertà di impresa, senza limitazioni di orario. A mio avviso questo fornisce la regola interpretativa generale. Visto che i limiti di apertura, secondo il DPCM non si applicano ai "centri commerciali" in se, ma agli "esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali " tutte le altre attività che possono essere presenti nei centri commerciali (somministrazione, servi alla persone e altre di qualunque tipo) possono operare senza limiti salvo quelli posti specificamente dal DPCM e validi per la generalità delle attività di ogni singolo tipo (anche esterne ai centri commerciali).

Di conseguenza possiamo distinguere:

a) Attività comunque sospese (tutti giorni della settimana, dentro o fuori i centri commerciali):

Sale giochi, scommesse, bingo e casinò

Palestre

Piscine e centri natatori

Attività di servizi alla persona, salvo quelle indicate nell'All. 24 al DPCM.-e quindi, ad esempio: centri estetici, centri termali centri massaggi, tatuatori, centri olistici, ecc.

Teatri

Cinema

Sale da concerto

Fiere

Sale per convegni

Sale da ballo e discoteche

b) Attività aperte senza limiti particolari (tutti giorni della settimana, dentro o fuori i centri commerciali), salvo la limitazione di accesso negli orari di divieto di circolazione dalle 22 alle 05, in tutte le zone:

Commercio all'ingrosso di qualunque genere

Commercio al dettaglio in sede fissa di:

Farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. (N.B. visto che la circolazione dalle 22 alle 05 è consentita per esigenze di salute, è presumibile che sia lecita anche l'apertura notturna delle farmacie).

Servizi vari, esclusi quelli specificamente sospesi per espresse norme del DPCM, e quindi, a titolo non esaustivo, ad esempio, con particolare riferimento alle attività che a volte sono presenti nei centri commerciali:

- servizi medici e paramedici

- laboratori di analisi cliniche
- uffici professionali, assistenza fiscale, ecc.
- agenzie di viaggi
- toelettatura di animali
- fotografi
- servizi di noleggio
- laboratori di riparazione e manutenzione (tacchi e chiavi, sarti, autofficine, fabbri, ecc.)
- artigianato vario di servizio

c) Attività aperte senza limiti particolari tutti giorni della settimana fuori dai centri commerciali e i mercati coperti, nelle zone gialle e arancioni, salvo la limitazione di accesso negli orari di divieto di circolazione dalle 22 alle 05:

Esercizi commerciali di tutte le merceologie e tipologie (vicinato, medie e grandi strutture)

Attività varie di cui al punto b)

d) Attività aperte senza limiti particolari tutti giorni della settimana fuori dai centri commerciali e i mercati coperti, e ad esclusione dei festivi e prefestivi nei centri commerciali e mercati coperti nelle zone rosse, salvo la limitazione di accesso negli orari di divieto di circolazione dalle 22 alle 05:

Esercizi commerciali delle merceologie indicate nell'All. 23 al DPCM del 3 novembre 2020

- *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)*
- *Commercio al dettaglio di prodotti surgelati*
- *Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici*
- *Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione*
- *Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)*
- *Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari*
- *Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio*
- *Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati x Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*
- *Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio*
- *Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati*
- *Commercio al dettaglio di biancheria personale*
- *Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati*

- *Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori*
- *Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)*
- *Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti x Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati*
- *Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia*
- *Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*
- *Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini x Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali*
- *Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati*
- *Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono x Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici*

Attività di servizio alla persona indicate nell'All. 24 al DPCM del 3 novembre 2020:

- *Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia*
- *Attività delle lavanderie industriali*
- *Altre lavanderie, tintorie*
- *Servizi di pompe funebri e attività connesse*
- *Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere*

N.B. alcune Regioni avevano emanato ordinanze più restrittive rispetto al DPCM. In linea di massima, quelle emanate prima dovrebbero ritenersi riassorbite nel DPCM e pertanto superate (ad esempio la Regione Lombardia le ha dichiarate formalmente decadute), ma se non vi è un provvedimento formale alcune regioni potrebbero ritenerle ancora valide e pretenderne l'applicazione. In altri casi (es.: provincia di Bolzano) dopo il DPCM sono state emanate disposizioni che restringono l'elenco delle attività ammesse ai sensi dell'allegato 23 del DPCM. Tale disposizione è stata poi superata dalla decisione regionale di classificare il proprio territorio nella "zona rossa". Si consiglia quindi di verificare accuratamente le disposizioni regionali.

Attività varie di cui al punto b)

e) Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie), anche nei centri commerciali e mercati coperti, comprese quelle della cosiddetta "somministrazione non assistita (ancorché qualificate come attività artigianali):

IN ZONA GIALLA: (Art.1, punto gg):

attività consentita dalle 05 alle 18 con servizio anche al tavolo; dopo le 18 vietato il consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Dalle 18 alle 22 è consentito solo il servizio per asporto, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Dopo le 22 solo il servizio di consegna a domicilio.

attività consentite senza limiti di orario all'interno delle attività ricettive, limitatamente alle sole persone alloggiate.

IN ZONA ARANCIONE: (Art.2, punto c):

attività sospesa. Fino alle 22 è consentito il servizio per asporto, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Dopo le 22 solo il servizio di consegna a domicilio.

attività consentite senza limiti di orario all'interno delle attività ricettive, limitatamente alle sole persone alloggiate.

IN ZONA ROSSA: (Art.3, punto c):

attività sospesa. Fino alle 22 è consentito il servizio per asporto, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Dopo le 22 solo il servizio di consegna a domicilio.

attività consentite senza limiti di orario all'interno delle attività ricettive, limitatamente alle sole persone alloggiate.

IN TUTTE LE ZONE: sono consentite le attività di:

mense e catering continuativi (nel rispetto dei protocolli di sicurezza)

attività svolte nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

MERCATI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE:

Devono limitarsi alla vendita dei soli generi alimentari.

DEFINIZIONE DI CENTRI COMMERCIALI.

Dal momento che il DPCM fa riferimento ai "centri commerciali" senza darne alcuna definizione o precisazione, per centri commerciali devono intendersi quelli individuati come tali dalla legislazione commerciale (e quindi dalle specifiche norme regionali), cioè quelli dotati della cosiddetta "autorizzazione unitaria", o comunque, se attivi precedentemente al D.lgs. 114/98, quelli che presentano le caratteristiche di centro commerciale in base alla normativa regionale vigente.

Le forme particolari, quali Outlet o Parchi Commerciali, possono o meno rientrare nella definizione di centro commerciale secondo quanto stabilito nelle norme regionali.

Alcune regioni, come la Lombardia, li assimilano alla categoria dei centri commerciali, mentre in altre Regioni (es. Piemonte), una normativa più articolata fa sì che possano o meno rientrare nei centri commerciali a seconda delle tipologie distributive (locali con ingresso autonomo dalla pubblica via o meno). Comunque se hanno l'autorizzazione unitaria sono centri commerciali. Per evitare dubbi è consigliabile consultare sempre la normativa regionale di riferimento e le eventuali ordinanze o comunicati di precisazione emanati dalle regioni.

CASI LIMITE:

Alcuni esercizi di Bricolage hanno dichiarato nei propri siti che effettuano anche la vendita di talune merceologie non rientranti nell'all. 23 del DPCM, ma solo ai titolari di partita IVA. Si tratta di un escamotage legittimo qualora l'esercizio risulti nel Registro Imprese come esercitante anche l'attività di ingrosso, in quanto la vendita ad operatori professionali (quindi dotati di partita IVA), è considerata vendita all'ingrosso, che da alcuni anni (e da sempre per gli articoli di bricolage e simili) può essere svolta negli stessi locali del dettaglio senza obbligo di separazione.

Queste valutazioni sono frutto di una valutazione tecnico giuridica di Prassicoop e si intendono come suggerimento e supporto per le aziende commerciali e gli enti locali, senza alcuna pretesa di ufficialità

Esse sono relative alla situazione giuridica al 10 novembre 2020, e potrebbero essere superate in caso di emanazione di nuovi provvedimenti statali o regionali

PRASSICOOP srl
Il Presidente
Renato Cavalli

Milano, 10 novembre 2020